

## Il Consiglio di Stato

richiamati:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
  - vietare o limitare manifestazioni;
  - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
  - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- l'art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), secondo cui, tra l'altro, i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione, il quale deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione;
- l'Allegato dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che precisa le prescrizioni relative ai piani di protezione;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni dell'ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

ricordata la risoluzione n. 3565 del 3 luglio 2020, valida fino al 19 luglio 2020, con cui lo scrivente Consiglio ha in particolare ripristinato il divieto di assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, limitato a 100 ospiti per serata le presenze nelle strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, nelle discoteche e nelle sale da ballo e precisato le modalità di verifica dei dati d'identità e del numero telefonico degli avventori di questi esercizi pubblici;

3845

tenuto conto che i parametri di monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica, sul piano nazionale come su quello cantonale, rimangono stabili su livelli che sono significativamente superiori a quelli registrati nel corso del mese di giugno (in Ticino, 14 casi in giugno e 47 casi dal 1° al 13 luglio) e impongono attenzione e prudenza per evitare una ripresa esponenziale dei contagi;

ritenuto che in questa situazione appare giustificato prorogare la validità dei provvedimenti relativi a bar e locali notturni, che hanno evitato di dover ricercare attraverso il *contact tracing* e porre in quarantena centinaia di frequentatori di singoli esercizi pubblici;

osservato che, in considerazione anche del limitato seguito avuto, appare inoltre opportuno consolidare in obbligo la forte raccomandazione all'uso della mascherina facciale da parte del personale di ogni genere di esercizio pubblico, enunciata al punto 6 della risoluzione governativa del 3 luglio 2020, limitando però il vincolo al personale addetto al servizio alla clientela non protetto da un dispositivo strutturale;

d'intesa con il Medico cantonale;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

#### **risolve:**

1. Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati.  
Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. Nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale possono essere presenti al massimo 100 ospiti complessivamente sull'arco dell'intera serata, tra le 18.00 e l'orario di chiusura.
3. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, registrando quindi in particolare:
  - cognome, nome, domicilio e numero di telefono (lett. a);
  - ora di arrivo e partenza (lett. c).Queste strutture sono tenute a verificare prima dell'ingresso degli avventori:
  - la loro identità mediante un documento ufficiale;
  - il numero di cellulare mediante una chiamata di controllo.I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica con file Excel suddiviso per giorni.


3845

4. Le prescrizioni di cui al punto 3 valgono per analogia anche per il personale che lavora negli esercizi pubblici interessati.
5. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00.
6. Il personale addetto al servizio alla clientela in ogni genere di strutture della ristorazione è tenuto ad indossare la mascherina facciale o un adeguato dispositivo di protezione individuale, se non è protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente.
7. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: [hotline@fctsa.ch](mailto:hotline@fctsa.ch)).
8. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.  
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
9. La presente risoluzione entra in vigore il 20 luglio 2020 e ha effetto fino al 9 agosto 2020.
10. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
11. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
12. Comunicazione:
  - Consiglio di Stato ([decs-dir@ti.ch](mailto:decs-dir@ti.ch); [dfc-dir@ti.ch](mailto:dfc-dir@ti.ch); [di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch); [dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch); [dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch); [can-sc@ti.ch](mailto:can-sc@ti.ch))
  - Medico cantonale ([dss-umc@ti.ch](mailto:dss-umc@ti.ch))
  - Polizia cantonale ([polizia@polca.ti.ch](mailto:polizia@polca.ti.ch))
  - Divisione della salute pubblica ([dss-dsp@ti.ch](mailto:dss-dsp@ti.ch))

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnaldo Coduri

